

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

COMUNE DI TARANTO
Assessorato Sviluppo Economico e Produttivo

E

CASARTIGIANI TARANTO
CONFARTIGIANATO TARANTO
C.N.A. TARANTO
C.L.A.A.I. PUGLIA E BASILICATA - DELEGAZIONE DI TARANTO
C.R.A. PUGLIA (C/O C.C.I.A.A. TARANTO)
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO TARANTO
A.S.L. TARANTO
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE TERRITORIALE TARANTO

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____ viene sottoscritto il seguente Protocollo di Intesa fra:

- Il Comune di Taranto, rappresentato da _____
- Casartigiani Taranto, rappresentata da _____
- Confartigianato Taranto, rappresentata da _____
- C.N.A. Taranto, rappresentata da _____
- C.L.A.A.I. Puglia e Basilicata - Delegazione di Taranto, rappresentata da _____
- C.R.A. Puglia (C.C.I.A.A. TARANTO), rappresentata da _____
- Direzione Territoriale del Lavoro di Taranto, rappresentata da _____
- A.S.L. Taranto, rappresentata da _____
- Agenzia delle Entrate - Direzione Territoriale di Taranto, rappresentata da _____

d'ora innanzi congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che

- le Associazioni di Categoria hanno espresso già da tempo l'esigenza di abbattere il lavoro nero nel Settore Acconciatura ed Estetica, fenomeno dilagante di dimensioni sproporzionate;
- su questa scorta si inserisce lo studio, da parte delle stesse, di meccanismi e strumenti per contrastare il fenomeno ed affinché ciò avvenga, una di queste opportunità è data dalla forma di "affitto della poltrona/cabina";
- l'"affitto della poltrona/cabina" può essere un modo per ottimizzare i costi per l'acconciatore e l'estetista, che svolge una attività più strutturata e, dall'altra, favorire l'inserimento lavorativo per coloro che non sono in grado di affrontare una spesa per l'apertura di un proprio locale attrezzato, prendendo in affitto una poltrona, iniziando una attività autonoma e in regola;
- l'articolo 2 comma 6 della L. nr. 174/2005 dispone che per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese esercenti l'attività di acconciatura possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso della prevista abilitazione professionale, anche mediante ricorso alle diverse tipologie contrattuali previste per legge;
- il comma 7 dello stesso articolo della L. nr. 174/2005 prevede che l'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetica anche in forma di impresa, esercitate nella medesima sede, salvo il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività;
- per quanto disposto risulta quindi già consentito l'"affitto di poltrona/cabina" per quanto riguarda l'attività di acconciatore anche a non imprenditori, con il ricorso da parte delle imprese delle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge;
- per l'attività di estetica la normativa statale di riferimento è data dalla Legge nr. 1 del 04 gennaio 1990 e s.m.i. che, all'art. 9 comma 1, ammette l'esercizio congiunto delle attività di estetica e di acconciatore nella medesima sede purché in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle rispettive attività e non anche all'esercizio di impresa;



- pertanto l'attività congiunta (estetista e/o acconciatore) può essere esercitata tra due distinte imprese e all'interno della stessa impresa possono operare soggetti in possesso di titoli abilitativi diversi, ne deriva che una impresa singola può esercitare l'attività in entrambi i campi purchè al suo interno vi siano operatori in possesso dei rispettivi titoli abilitativi;
- una tale interpretazione risulta conforme alle disposizioni emanate in tema di liberalizzazione delle attività economiche, in attuazione dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione Europea e oggetto di interpretazione da parte del MISE con circolare nr. 16361/2014;
- già da tempo in quest'ottica i Sindacati dei lavoratori dipendenti e le Associazioni di Categoria proponenti, a livello nazionale hanno sottoscritto un avviso comune allegato quale appendice del contratto collettivo di settore, nel quale è stata individuata nell'affitto di parte del proprio salone e/o centro estetico ad un'altra impresa (c.d. affitto poltrona/cabina), una possibile soluzione alla sospensione dell'attività;
- la formula prevede la cessione in uso di una postazione di lavoro già esistente presso un'azienda al titolare di un'altra impresa, in possesso della abilitazione professionale, affinché questo possa esercitare autonomamente la propria attività;
- in assenza di una normativa specifica in materia, se non il richiamo di cui citato art. 2 comma 6 della L. nr. 174/2005, si rende opportuno stabilire indicazioni procedurali ed operative chiare ed inequivocabili in proposito;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA.

Il Protocollo di Intesa viene stipulato nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti e ai fini dell'attuazione dell'affitto della Poltrona e della Cabina Estetica nel "Settore Acconciatura ed Estetica" con attuazione tramite fase di sperimentazione e fase ordinaria.

Articolo 2 - AZIONE DI SPERIMENTAZIONE E ORDINAMENTO.

- 1) Il Comune di Taranto nell'ambito delle propria competenza e professionalità, regolerà in materia ed elaborerà la relativa modulistica.
- 2) Il Comune di Taranto (Direzione Sviluppo Economico e Produttivo) si impegna a costituire, presso di essa, un comitato tecnico per la realizzazione del regolamento in materia, nel quale coinvolgere tutte le parti sottoscrittici.
- 3) Le Parti si impegnano a recepire l'avviso comune delle parti sociali ed il regolamento comunale, da realizzare ed attuare.
- 4) Le Parti si impegnano ad indicare i nominativi dei propri referenti, con i quali instaurare rapporti di collaborazione per la sperimentazione della stessa.

Articolo 3 - GESTIONE E DISCIPLINA DELL'AFFIDO DI POLTRONA-CABINA

- 1) Nell'ambito dell'attività professionale di Acconciatore/Estetista, per chi è regolarmente registrato presso la Camera di Commercio ed è in possesso della Partita Iva, si inserisce una nuova modalità contrattuale per l'esercizio della attività nello stesso locale: "l'affido di poltrona/cabina". Tale nuova disciplina contrattuale, è prevista nell'Avviso Comune, sottoscritto in data 25/11/2011 tra le parti sociali, in occasione del rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell'Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.
- 2) I soggetti coinvolti nel rapporto sono: il titolare del salone/centro detto *affidante* e il professionista abilitato detto *affidatario* che dovranno stipulare un contratto per la "gestione e il godimento della cosa produttiva" ai sensi dell'art. 1615 del Codice Civile.
- 3) Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate, con la durata di almeno un anno, fatte salve le clausole di rescissione espressa.
- 4) Il contratto deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti a:
 - la durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
 - la superficie data in uso con relativa planimetria;
 - la puntuale identificazione delle postazioni date in uso che non potranno essere utilizzate dall'affidante;
 - il rapporto economico tra le parti;
 - la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/e – cabina/e in affido;
- 5) Per evitare un uso improprio del rapporto in oggetto si indicano i seguenti limiti quantitativi di utilizzo "dell'affido poltrona/cabina", precisamente:
 - non più di una poltrona per le imprese che hanno da 0 (zero) a 3 (tre) dipendenti;
 - un massimo di due poltrone per le imprese che hanno da 4 (quattro) a 9 (nove) dipendenti;

- un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10 (dieci).
- 6) In ogni caso *l'affidatario* in possesso dei requisiti professionali esercita direttamente l'attività con il divieto di avvalersi di collaboratori. L'affido di poltrona/cabina è possibile unicamente per la/le tipologia/e per le quali il titolare ha presentato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): acconciatore, estetista o entrambi.
- 7) E' fatto assoluto divieto di "affidare la poltrona" a chi:
- non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività comprensivi anche del possesso della Partita Iva;
 - ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi cinque anni, in qualità di dipendente;
 - per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

Articolo 4 - MODALITA' DI RICHIESTA e OPERATIVE DELL'AFFIDO DI POLTRONA/CABINA

- 1) **Autorizzazione:** Poiché la responsabilità in toto resta in carico al titolare dell'esercizio, per *l'affidatario* non occorre presentare una nuova SCIA, bensì una comunicazione congiunta (affidante e affidatario) – extra SCIA – comprensiva del contratto di gestione sottoscritto tra le parti. All'interno della comunicazione, e non del contratto, vanno definiti i criteri di utilizzo della strumentazione – se propria o *dell'affidante* – nonché indicazioni relative al tipo di prodotti utilizzati. La comunicazione congiunta non costituisce titolo di subingresso, ma è atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, senza la quale la stessa è da considerarsi abusiva. La comunicazione abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata, sulla stessa comunicazione verranno eseguiti i controlli per la verifica di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.
- 2) **Variazione – Sicurezza – ASL:** Ogni variazione (nuovi affittuari o cessazione...) va segnalata con comunicazione congiunta. Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (affidante-affidatario) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della "zona poltrona/cabina", *l'affidante* si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni. *L'affidatario* è tenuto a regolarizzare i rapporti con la ASL pagando il corrispettivo dei diritti sanitari, all'atto della comunicazione congiunta.

Articolo 5 - ORARIO DI LAVORO – PREZZI

- 1) E' fatto obbligo per *l'affidatario* rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'affidante con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. *L'affidante*, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio dell'affidatario, o personalmente o tramite il suo direttore tecnico. Qualora il soggetto affidante fosse una ditta individuale senza dipendenti, l'attività dell'affidatario in assenza del titolare, è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.
- 2) **Prezzi:** E' fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

Articolo 6 - PIANO FISCALE E SANZIONI

- 1) Ai sensi delle norme vigenti, le attività di acconciatore e di estetista, vanno esercitate in forma di impresa. Pertanto, trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso di Partita Iva, sia *l'affidante* che *l'affidatario* dovranno rilasciare lo scontrino fiscale/fattura relativo alle proprie prestazioni. Si rammenta che, in caso di controllo della Guardia di Finanza, la mancata emissione dello scontrino fiscale porterà a specifici provvedimenti adottati dall'Autorità con sanzioni progressive non solo nei confronti dell'inadempiente, ma anche imputabili al titolare/affidante.
- 2) Nel ribadire la responsabilità esclusiva dell'affidante delle parti comuni, si precisa in caso venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie insufficienti, nell'ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente *all'affidatario* in quanto responsabile della poltrona/cabina come da contratto stipulato.

Articolo 7 - COLLABORAZIONE TRA LE PARTI

Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano:

- a fornire dati tecnici e curriculari dei propri addetti per la creazione del regolamento;
- a raccogliere i dati necessari per la giusta regolamentazione in materia, tramite ricerche e raccolte dati;
- a pubblicizzare l'azione congiunta delle parti;
- a inviare casi di disfunzione nell'applicazione del regolamento nel periodo di sperimentazione.

Articolo 8 - INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Le parti si impegnano a svolgere attività mirate di informazione e sensibilizzazione nei confronti della categoria, ad esempio attraverso l'esposizione e la distribuzione di cartelli e volantini informativi.

Sulla base dei risultati raggiunti e di altre problematiche emergenti, saranno opportunamente ridefinite le strategie sulle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

Articolo 9 - PROGRAMMA DI CONSULTAZIONI

Le parti firmatarie del presente protocollo s'impegnano a verifiche periodiche sulla situazione relativa al funzionamento dell'iniziativa, attraverso la costituzione di un Tavolo Tecnico.

Le consultazioni tra le Parti avverranno mediante incontri periodici, ed in tutte le occasioni in cui ciascuna delle Parti ne ravviserà l'opportunità, a fronte delle problematiche contingenti ed urgenti. A tal fine sarà nominata una commissione paritetica di un membro per parte, che avrà il compito di analizzare e realizzare altre azioni di regolamentazione e informazione.

Articolo 10 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA

Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dalle parti.

Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovato di accordo tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Taranto, _____

COMUNE DI TARANTO

CASARTIGIANI TARANTO

CONFARTIGIANATO TARANTO

C.N.A. TARANTO

C.L.A.A.I. PUGLIA E BASILICATA - DELEGAZIONE TARANTO

C.R.A. PUGLIA (c/o C.C.I.A.A. TARANTO)

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO TARANTO

A.S.L. TARANTO

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE TARANTO



AL COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO
Via PLINIO nr. 16
74121 - TARANTO

**AFFIDO DI POLTRONA
COMUNICAZIONE CONGIUNTA**

L. 174/2005 - L. 1/1990 - art. 1615 C.C. - D.L. 147/2012 - D.LGS. 81/2008 - deroga all'art. 65 della L. 241/1990 - D.LGS. 59/2010

Il sottoscritto:

cognome _____ nome _____

nato/a il _____ a _____ cittadinanza _____

residente a _____ prov. _____ in Via _____ nr. _____

Titolare Legale Rappresentante della Società

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

sede legale in _____ prov. _____ in Via _____ nr. _____

COMUNICA

che nei locali dell'esercizio sito in Taranto alla via/piazza _____

presso i quali operano nr. _____ addetti, di cui nr. _____ dipendenti _____

ai sensi della autorizzazione nr. _____ del _____

D.I.A./C.I.A./S.C.I.A. nr. _____ del _____

in qualità di **AFFIDANTE**

l'inizio di "affido di poltrona" per la attività di (selezionare il caso che ricorre):

ACCONCIATORE (poltrona) ESTETISTA (cabina)

tramite contratto stipulato (ai sensi dell'art. 1615 del Codice Civile) con

cognome e nome _____

nato/a il _____ a _____ cittadinanza _____

residente a _____ prov. _____ in Via _____ nr. _____

in possesso dei requisiti professionali _____

che a tal fine, in qualità di AFFIDATARIO,

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 - D.P.R. nr. 445/2000, e dall'art. 11, comma 3 D.P.R. nr. 403/1998, sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di aver sottoscritto con il sig./la sig.ra _____ apposto atto nella forma prevista dalla normativa di settore per l'affido di poltrona per acconciatore/cabina per estetista secondo le caratteristiche indicate nell'allegato A parte integrante della Delibera di Giunta Comunale nr _____ del _____ ("*Linee di indirizzo per la procedura sperimentale di affido di poltrona*")

in data _____ registrazione nr. _____ del _____

che "l'attività di affido" ha per oggetto l'utilizzo di nr. _____ poltrona/cabina

di non avere l'incarico di Direttore Tecnico contestualmente in altri esercizi

di rispettare gli orari di "apertura e chiusura" dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'affidante e di esporre un proprio cartello orario personalizzato

di utilizzare esclusivamente le attrezzature tutte già in dotazione al titolare dell'esercizio
ovvero, in alternativa (selezionare il caso che ricorre)

di utilizzare le proprie apparecchiature, tutte comprese nell'elenco degli apparecchi per uso estetico allegato al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 12/05/2011 e che le stesse sono conformi alle norme tecniche delle rispettive schede tecnico-informative allegate al sunnominato decreto

di utilizzare prodotti e materiali conformi alla normativa vigente

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. nr. 159/2011

Taranto, li _____

Firma dell'affidante

Firma dell'affidatario

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN COPIA

1. Documentazione relativa al conseguimento della qualifica/abilitazione professionale dell'affidatario;
2. Attestazione A.S.L.;
3. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità dell'affidante e dell'affidatario;
4. Copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
5. Copia del contratto di affido di poltrona/cabina a firma congiunta, contenente esplicito riferimento a:
 - registrazione dell'Agenzia delle Entrate;
 - durata almeno di un anno;
 - facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
 - superficie data in uso identificata con precisione (in quanto non potranno essere utilizzate dall'affidante);
 - il rapporto economico tra le parti;
 - la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/cabina in affido.

